




2228.17



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO NAPPI

- Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Rel. Consigliere -

Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7379-2011 proposto da:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO DOTT. (omissis) ;

- **ricorrente** -

**contro**

(omissis) S.R.L. (P.I. (omissis) ), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in (omissis) ,

presso l'avvocato (omissis) , che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati (omissis) ,

(omissis) , giusta procura in calce al

Fallimento.  
Dichiarazione.  
Iniziativa  
del p.m.  
Notitia  
decoctionis.  
Acquisizione.  
Modalità.

R.G.N. 7379/2011

Cron. 2228

Rep.

Ud. 30/11/2016

PU

2016

1922

Fallimenti@Società

controricorso;

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO (omissis) S.R.L., PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 55/2011 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, depositata il 13/01/2011;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 30/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO  
TERRUSI;  
udito, per la controricorrente, l'Avvocato (omissis),  
con delega, che si riporta. In caso di accoglimento,  
rimessione atti alla Corte di Appello di Milano;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

Fallimentari.it



II. - Deve innanzi tutto osservarsi che non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso che la parte controricorrente ha sollevato per una presunta violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., addebitando al pubblico ministero di non aver esattamente indicato la documentazione tesa a dimostrare che il procedimento penale a carico del (omissis) fosse già pendente al momento della richiesta di fallimento.

La questione non rileva in prospettiva di autosufficienza, essendo il ricorso affidato a profili di puro diritto attinenti all'esegesi dell'art. 7 della legge fall.

Finanche la sentenza impugnata ha evidenziato che la *notitia decoctionis* era stata appresa nell'ambito del procedimento penale n. 52429-09 contro Liorni e altri.

III. - Il profilo delle modalità con le quali è stata appresa la detta notizia, se cioè nell'ambito di procedimento in essere nei riguardi di soggetti diversi dall'imprenditore, non ha alcuna incidenza sulla legittimazione del pubblico ministero all'iniziativa di fallimento.

Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la *notitia decoctionis* sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi



dall'imprenditore medesimo, sia esso individuale o collettivo.

Invero, la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'art. 7, primo comma, n. 1, legge fall., una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è nel senso di ampliare la legittimazione del pubblico ministero a tutti i casi nei quali egli abbia comunque istituzionalmente appreso la detta notizia (v. Sez. 1<sup>a</sup> n. 10679-14 cui adde Sez. 6<sup>a</sup>-1 n. 8977-16).

Né si comprende in qual senso abbia a rilevare la circostanza, enfatizzata dalla corte d'appello, che la "qualità di parte" del procedimento penale sia stata assunta dall'imprenditore prima dell'acquisizione o dopo l'acquisizione della *notitia decoctionis*.

Esattamente al contrario, va ribadito che l'unico profilo che conta, in relazione alla legittimazione, è che la *notitia decoctionis* sia stata appresa nel corso di indagini comunque legittimamente svolte, finanche nei confronti di soggetti diversi o collegati all'imprenditore medesimo, e a prescindere dai tempi di approfondimento investigativo direttamente incidenti sulla società insolvente.

IV. - L'impugnata sentenza va dunque cassata.



Segue il rinvio alla medesima corte d'appello di Milano, diversa sezione, per le valutazioni che il caso richiede in ordine ai presupposti di fallibilità e all'insolvenza. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Milano.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 30 novembre 2016.

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

Depositato in Cancelleria

30 GEN 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franca Caldarola

Franca Caldarola